(17

LETTERE

CRITICO-LITURGICHE

*

DI UN CANONICO DI CATTEDRALE
AD UN NOVELLO CANONICO
DI COLLEGIATA.

AQUILA MDCCCV.

NELLA STAMPERIA GROSSIANA.

Col permesso de' Superiori.

* del Conte Giuseppe Tibevii

Antiſtes Eccleſiarum abuſus omnes , qui in Eccleſiis , aut ſæcularibus , aut regularibus contra præſcriptum Cæremonialis Epiſcoporum , & ritualis Romani , vel rubricas Miſſalis , & Breviarii irrepſerint , debet omnino removere .... Nec ulla ſuſpenſio aut appellatio admittitur .

S. R. C. 11. Jun. 1605. in una Hiſpaniarum . Innocentius XIII. conſtitut. quæ incipit : *Apoſtolici Miniſtri* . 13. Maji 1723. , & Benedictus XIII. in alia incipiente : *In ſupremo* . 23. Sept. 1724.

LETTERA I.

CARO AMICO = Sento dalla tua lettera, che ſei divenuto Canonico di coteſta Collegiata inſigne; e domandi riſpoſta a' dubbj, che mi proponi. Rammenta, che fin da quando mi trattenni in codeſta Città, t' eſortai ad isfuggire la dignità ventoſa di Canonico, e 'l pericoloſo poſto di Confeſſore. Non hai curato l'amorevole mio conſiglio per l'una; e temo che lo traſcurerai per l'altro. Dio t'ajuti; e ti campi dalle inquietudini e da' pericoli, che ſaran per fare una continua guerra al tuo cuore.

In quanto alla prima domanda, ſembra a te ragionevole, che ſe il rituale ordina di doverſi far uſo della ſtola immediatamente poſta ſulla cotta, ne' preſcritti miniſteriali eſercizj, ciò ſi riferi-

ſca ai ſemplici Presbiteri, e non ai Canonici che ſi trovano inſigniti di rocchetto, di cappamagna, e di mozzetta, i quali, credi che poſſano uſar la ſtola ſulle loro inſegne. Ma la rubrica e i decreti della ſagra Congregazione non fan punto valere tal raziocinio.

Traſcriverò l'autorità, che val per mille, del celebre Liturgico P. D. Giuſeppe Maria Pavone della Congregazione del SS. Redentore, fondata non ſolamente ſulla rubrica, ma ſulla deciſione iſteſſa della ſagra Congregazione. Così nella ſua opera pubblicata l'anno 1796. Dopo aver egli al numero 573. indicato eſſer precetto del rituale, che il Sacerdote *ſuperpelliceo, & ſtola utatur* (*tit.* 8. *c.* 1.) ſoggiugne al numero 397. „ Si noti la ſeguente domanda fatta al„ la ſagra Congregazione: *An Canoni„ cis uſum cappæ, & rocheti habentibus, „ liceat Sacramenta adminiſtrare cum ſo„ lo rocheto, & depoſita cappa?* Or ſi „ noti la riſpoſta che deve far ſubito „ correggere, chi ſinora ha operato di„ verſamente, ſenza farſi vincere dal „ rincreſcimento, che prova nello ſpo„ gliarſi, e veſtirſi, e di nuovo tornarſi „ a ſpo-

„ a ſpogliare, e veſtire: *Sacra Congre-*
„ *gatio reſpondit Sacramenta eſſe admi-*
„ *niſtranda cum ſuperpellicco, & ſtola,*
„ *juxta rituale romanum. Et ita decla-*
„ *ravit, & ſervari mandavit.* 12. *Julii*
„ 1728. *in una Urbis Sanctæ Mariæ in*
„ *Coſmedin.* Chi ſtudia le rubriche, e
„ vuole oſſervarle, ſi aſtiene di fare ſi-
„ mili domande. Il rituale preſcrive la
„ cotta; queſta dunque ſi deve uſare „.

A queſt' autorità poggiata ſugli Eccleſiaſtici ſtabilimenti, corriſponde, tra le altre, quella del Gavanto *tit. XIX. n.* 3.

Nè credo che i Canonici ſien più de' Prelati; giacchè queſti allorchè vanno alla comunione del giovedì ſanto, e in qualunque altra funzione da far uſo della ſtola, ſe ſien Diaconi o Sacerdoti, debbono aſſolutamente deporre la mantelletta, e metterſi la cotta prima di aſſumer la ſtola, rattenendo eſſi ſoli il rocchetto ſotto la cotta, affine di diſtinguerſi da i non Prelati, che debbono anche il rocchetto deporre, come ſi è detto (*a*).

(a) Benedictus XIII. *Manuale rituum majoris hebdom.* tit. 6. de feria V. in Cœna Domini cap. 2. §. 6. n. 9. Cœrem. Epiſc. l. 3. cap. 6. n. 1.

Nell' aſcoltarſi poi le confeſſioni, non è d' obbligo il far uſo della cotta, e della ſtola; ma è ſol di conſiglio, ſecondo l' opportunità de' tempi, e ſecondo la conſuetudine de' luoghi; come apprendeſi dal rituale: *Superpellicco, & ſtola violacei coloris utatur, pro ut tempus, vel locorum feret conſuetudo.* (*Rit. Rom. Ord. adminiſtrand. ſacram pœnit.*). Purchè non altrimenti ordini il Veſcovo; nel qual caſo colla cotta, e colla ſtola, deono aſcoltarſi le confeſſioni: *Poteſt Epiſcopus cogere Sacerdotes, ut audiant confeſſiones ſacramentales cum ſuperpelliceo, & ſtola, & Regulares cum ſtola tantum. S. R. C.* 28. *Aug.* 1628. *in Caſertana.*

Riſponderò all' altre domande col ritorno del poſtiglione.

Il tuo Amico Raimondo.

LET-

LETTERA II.

SIgnor nò, caro Amico, Signor nò: nell' eſpoſizioni, il baldacchino non ſi deve alle ſtatue, e alle reliquie de' Santi; e neppure alla ſagra piſſide, ove racchiudeſi la venerabil Oſtia conſecrata. Queſt' è il perchè nelle Chieſe cattedrali, e per tutte le Dioceſi ben ordinate, ove ſi danno le benedizioni ſerotine, acceſe che ſieno ſei candele, ſi apre la cuſtodia, in cui la piſſide appariſce al popolo chiuſa, e coperta dal ſuo conopeo; e dopo gli atti criſtiani, il *tantum ergo*, e l'orazione, ſi eſtrae dalla cuſtodia ſol per dare la benedizione; per poi riporſi ſubito in eſſa cuſtodia, che ſi rinchiude. E a tale uſo, corriſponde la notificazione trenteſima, di Benedetto XIV., al num. 16. " Parlando poi della privata
„ eſpoſizione del Sacramento . . . pre-
„ ſcriviamo, che in avvenire ſi faccia,
„ con aprire il ſacro tabernacolo, da cui
„ non ſi eſtragga il Sacramento, ma ap-
„ paja la ſacra piſſide chiuſa, e coper-
„ ta col ſuo conopeo, o pure eſtraen-
„ doſi dal tabernacolo, ſi faccia l'eſpo-
„ ſizione nel conſueto Oſtenſorio, in cui

„ ſia la ſacra Oſtia (*a*) , e ſi collochi
„ ſotto il baldacchino... eſcludendo in
„ tutto, e per tutto l'uſanza di eſpor-
„ re per cauſa privata la ſacra piſſide,
„ coperta col ſuo conopeo, fuori del ta-
„ bernacolo, e ſotto il baldacchino; non
„ eſſendo veſtigio di queſto rito, o ne-
„ gli Autori, o nelle pratiche della
„ ſanta Sede, a cui dobbiamo unifor-
„ marci „.

Il confeſſionale mi chiama. Addio.

LET-

(a) E' proibito ogni altro oſtenſorio, che non ſia in forma di ſfera, attorniato di raggi, e che non moſtri eſpreſſamente l'oſtia conſecrata, come dichiara Clemente XII. (*in* §. 3. *Inſt. de die* 1. *Sept.* 1730.) " L'oſtenſorio, il „ di cui giro ſia attorniato di raggi; e non „ vi ſia d'avanti alcun ornamento, che im- „ pediſca la viſta del Santiſſimo „.

LETTERA III.

SUlla domanda dell' ultimo mezzo giro nella benedizione del Venerabile, aſcolta:

La copioſa pioggia, e i gonfj fiumi nella paſſata ſtagione, mi tennero lungamente aſſediato nella Città di Ajalino, per non poter proſeguire il viaggio. Colà eſſendomi un dì recato ad una Chieſa di Monaci, in cui celebravaſi la feſta del loro Fondatore, coll'eſpoſizione del SS. Sagramento; vidi ſalire al pulpito un Prete panegiriſta, che in vece di recitar l'*Ave Maria*, recitò *Regina Cœli*, per eſſer in tempo paſquale; quandocchè ſul pergamo la ſola recita dell' *Ave Maria*, in ogni tempo vien preſcritta (*a*). Tutto il panegirico non contenne, che la leggenda della vita del Santo; e l'Oratore la terminò, alzando la mano ad una ſolenne benedizione. Così al

(a) Concionator... poſt ſalutationem angelicam... quæ ſemper dicitur, etiam tempore paſchali; non vero, *Regina Cœli*. S. R. C. 20. Julii 1686. *Cœrem. Epiſc. lib.* 1. *cap.* 22. *n.* 3.

al preſo ſarfallone nell' incominciar della ſcena, corriſpoſe l'altro nella ſceſa del ſipario. Ma paſſiamo al punto. Il Religioſo, che facea la ſunzione, prima di dar la benedizione, preſe la ſagra sfera, e la baciò ſul criſtallo rimpetto all'apparente Oſtia conſecrata. Si voltò indi al popolo, e a ſteſe mani alzò la sfera, piucchè poteva: la ſceſe, la rivolſe a deſtra, e a ſiniſtra, e in vece poi di poſarla ſull'altare, tornò a fare un altro mezzo giro fino al petto; e rivoltoſi di nuovo alla ſiniſtra, la baciò come prima, e la depoſe all'altare. Ma la benedizione durò si lungamente, che 'l movimento parea miſurato, quaſi a minuti primi d'oriuolo.

Tornai diſguſtatiſſimo a caſa; e mentre ſtava penſando a un' occaſione, onde incontrarmi con quel Religioſo, egli ſteſſo venne a viſitarmi. Diſſe ch' era un Lettor teologo: che avea nel Dioceſano Seminario un Nipote, e che me lo raccomandava. M' introduſſi col diſcorſo a domandargli perchè uſaſſe quella maniera, ch' io vidi, di dar la benedizione del Venerabile. Ecco la ragion ſufficiente, Signor Canonico, ei riſpoſe: la benedi-

nedizione del SS. Sagramento, non dee darſi *ſimpliciter*, ma bensì *ſecundum quid*. Io nel dar la benedizione rappreſento la Chieſa, ch'è la Spoſa la quale ſi bacia col ſuo Diletto, come c'inſegna la Cantica: *Oſculetur me oſculo oris ſui*. Io alzo a ſteſe mani la ſagra sfera, per indicare la battaglia, che ſi dà al Nemico infernale e la vittoria, che ſe ne riporta; come c'inſegna la ſagra Scrittura, che Mosè, per vincere nella pugna contro gli Amaleciti, dovea elevar le mani a tutta ſteſa: *Cumque levaſſet Moyſes manus, vincebat Israel*. Io mi trattengo aſſai nel dar la benedizione, perchè il Vangelo c'inſegna: *Petite, & accipietis: pulſate, & aperietur vobis*: biſogna per molto tempo battere, e ribattere; dunque ſe nel dar la benedizione io foſſi ſollecito, non darei campo al popolo di profittare dell'inſegnamento del Vangelo. Io finalmente terminato, che ho il ſegno della croce colla sfera, non la depongo all'altare, ma torno a rivolgerla col mezzo giro; perchè imitar ſi deve la croce, che ſi ſegna da ogni fedel criſtiano colla mano, la quale dopo aver diſteſe le linee, dal capo al ven-

ventre, e dalla ſpalla ſiniſtra alla deſtra, ritorna a ſtenderla ſino alla bocca, per indicare l'*Amen*.

Mi trattenni a ſtento, tra la rabbia, e'l riſo; e placidamente replicai, che tralaſciandoſi la ragion ſufficiente, la Bibbia e'l Vangelo, dovea quì attenderſi la maniera di benedire preſcritta dalla Chieſa. Lo conduſſi all'Oratorio, ch'era in quella caſa, ov'io albergava, e dove in fine d'un meſſale, erano inſerite alcune pagine, appartenenti a' ſagri riti; e vi leſſe: *In benedicendo populum cum SS. Sacramento, iſte modus approbatus eſt, nimirum: cum ſacerdos ſtat ante populum, oſtenſorium ante pectus tenet; tum elevet illud decenti mora, non ſupra caput, ſed tantum uſque ad oculos, & eodem modo illud dimittit infra pectus, mox iterum recta linea illud tollit uſque ad pectus, & exinde ad ſiniſtrum humerum ducit, & reducit ad dexteram, & gyrum perficiens collocat Oſtenſorium ſuper altare.*

Mi ſi oppoſe il Lettor teologo più volte, da *Barbara* ſino a *Feriſon*; ma alla perfine mi riuſcì di convincerlo, e di perſuaderlo.

Quin-

Quindi è che chiunque, non voglia eſſer caparbio, uſar non dee l'ultimo mezzo giro nella benedizione, che dà con qualunque Oſtenſorio; ma dee in ciò ubbidire al ſegno della croce, nel modo dalla rubrica preſcritto.

Sono ec.

D. S. = Mi dimenticava riſponderti ſulle meſſe di Natale. In codeſta Chieſa di S. Albino, ſenza coro, e ſenza cuſtodia col SS. Sagramento, e dove ſi celebra la meſſa, dal ſolo cappellano D. Riccardo, non poteva egli dire una meſſa la notte del ſanto Natale, e un'altra all'alba, con andar poi a celebrar la terza nello Spedale de' Poveri. Leggi trà i decreti della S. C. de' riti, quello del 18. Settembre 1781.: *In hac nocte Natalis D. N. J. C. non licet cuique Sacerdoti, ante auroram celebrare miſſam privatam; & praxis contraria eſt abuſus, per Epiſcopum abſcindenda.*

Il calice, che non potea purificarſi, per non romperſi il digiuno, ebbe a rimaner colle reliquie conſecrate indecentemente abbandonato ſull'altare di quella Chieſolina, che non gode immunità, ſino

ſino alla meſſa della mattina ſeguente: ſe non vogliam dire, ch' egli abbia quell' iſteſſo calice recato in proceſſione, da S. Albino allo ſpedale de' poveri, per dirvi quella terza meſſa del Natale.

Avverti adunque amichevolmente D. Riccardo, che s' aſtenga in avvenire dal prenderſi cotali irreligioſe licenze, per non ſoggettarſi alla proibizione dell' Ordinario, che lo ricoprirebbe di roſſore.

LET-

LETTERA IV.

NElle feſte con tridui, quintene, ſettenarj, e novene de' Santi, volendoſi eſporre al pubblico culto il SS. Sagramento, potrebbe l'eſpoſizione farſi in fine delle preci, che a i Santi ſi diriggono; o volendoſi in principio eſporlo, biſognerebbe velarlo, per poi, terminate le preci a i Santi, diſcovrirlo all'adorazione de' fedeli, che ne attendono la benedizione. Abbenchè ſia totalmente irregolare, eſporſi la piſſide in cotali feſte, in cui neppur dovrebbeſi la sfera eſporre; come avverte Benedetto XIV. nella trenteſima notificazione al n. 15. "Queſt' „ uſo di eſporre publicamente il Santiſ- „ ſimo, nelle feſte de' Santi, è riprova- „ to dagli Autori o pratici de' ſagri riti, „ come può vederſi nel Bauldr: *In ma-* „ *nual. ſacr. cærem. al c.* 17. *n.* 233. §. „ 5., ove così ſi legge: *Et libenter ad-* „ *verto, quod in feſtivitatibus Sanctorum* „ *parum convenit expoſitio Sacramenti;* „ *quia diverſus eſt cultus exhibendus ſa-* „ *cræ Euchariſtiæ a cultu exhibendo San-* „ *ctis; & præſente Domino omnium ſum-* „ *mo, debet ceſſare cultus Sanctorum* „.

Più

Più diffuſamente è trattato queſto punto dal Thiers al *lib.* 4. *cap.* 22.

Alcuni Scrittori non vorrebbero, che ſtando eſpoſto il SS. Sagramento nel treno, dove direttamente le preghiere attende da' fedeli, quelli ſi volgeſſero a recitar la litania a Maria Vergine, ch'è la Regina de' Santi: Litania iſtituita per eſſer cantata avanti la di lei immagine venerata in Loreto, e non già perchè ſi recitaſſe avanti a Dio ſagramentato, il quale ſi proteſtò (*Joannis cap. XIV.* 14.): *Se mi chiederete qualche coſa in mio nome, la farò*. Eppure nella Litania di Maria Vergine, in principio, e in fine le preci ſi diriggono a Dio, con ſolamente implorarviſi l'interceſſione di Maria. Quanto più adunque, ſtando il SS. Sagramento eſpoſto, ſarà un atto irreligioſo, e leſivo alla proprietà de' dovuti riſpettivi culti, quello di dirigerſi a i Santi colle preghiere, e laſciar per teſtimone il Santo de' Santi, l'Umanato Iddio, che trovaſi alla comune adorazione de' Fedeli eſpoſto? A Dio ſolo convien l'adorazione: a Maria Vergine, e a i Santi la venerazione; come tra gli altri piamente ſi eſpreſſe Pietro Abbate Col-

Collenſe nel *lib.* 9. all' *Epiſtola* 10.

Le reliquie de' Santi meritano tutto il riſpetto, tutta la venerazione. Se ſono eſpoſte, non baſta che vi ardano avanti lampadi ad olio, ma vien ordinato che due almeno v' ardan lumi da cera; altramente non ſi eſpongano (*a*). Nè pel riſpetto, e per la venerazione, che meritano, poſſono raderſi, per preſtarſene la raſura agl' Infermi nella bevanda: Non poſſono laſciarſi nelle di loro caſe eſpoſte; che anzi neppure ivi da' ſagri Miniſtri alla loro venerazione recarſi; e molto meno ſe ſieno reliquie inſigni (*b*). Le immagini de' Santi meritano anch' eſſe riſpetto e venerazione; ma il culto e dell' une e dell' altre dee farci alzare gli occhi, e la mente a Dio, e a quei Santi che rappreſentano, i quali ſcorgendo in Dio le noſtre preci, poſſono divenirne gl' Interceſſori. Nè giammai

 que-

(a) S. R. C. 22. Jan. 1701. in una Camald. montis coronæ.

(b) Sacra Congregatio Epiſcoporum, & Regul. 17. Decembris 1691. apud Gavant. in manual. Epiſc. verbo *reliquiæ* num. 12. & Concil. Provincial. Mediolanenſe V. apud idem Gavant. L. C. num. 33.

queſto culto dee farci fermare in eſſe, ch' altro non ſono che materia terrena (a). E ciò ch' è materia, non può eſſer degno di culto veruno; ſe non vogliaſi cadere negli antichi e moderni errori, di cui nel vecchio e nel nuovo Teſtamento ſi fa menzione; e per cui tanti avvelenati Scrittori compagni all' Autor licenzioſo della *Filoſofia della Storia*, hanno contra la noſtra Cattolica Religione beſtemmiato. Leggaſi il canone magontino: *Non ad id proponi, ut adoremus, & colamus eos, ſed, ut quid adorare aut colere, aut quarum rerum utiliter meminiſſe debeamus, per eos recordemur.* (*Synodus Maguntina de an.* 1549. *Canon.* 41.) E nel canone ſeguente: *Non adorare aut fiduciam in eis ullam ponere; quoſve honorare, & unde omnia bona ſperare debeant, per eas diſcant recordare nos pravæ ſuperſtitionis viam præcludere volentes . . . a pernicioſo Idolatriæ ſcelere, populi præſervetur ſimplicitas.*

Tutta volta in faccia a sì preciſe determinazioni, gli ſpregevoli abuſi tra l'ignoranza, e la pertinacia perſiſtono.

Cle-

(a) Cap. *Perlatum* 26. Diſt. 3. de conſecrat.

Clemente XI. (a) ordinò espressamente, che facendosi l'esposizione del Venerabile, si dovessero covrir le immagini o statue che si trovassero sull'altare, su cui neppur si ponessero reliquie di Santi, e molto meno figure dell'anime del purgatorio. E Clemente XII. rigorosamente rinnovò il divieto colla sua istruzione emanata nel 1. Settembre 1730, come leggesi al §. 2. " Sopra l'altare „ non vi si ponghino reliquie de' Santi, „ o statue de' medesimi (non escluden- „ do però quelle degli Angeli che fac- „ cino figura di candelieri); e molto me- „ no vi si ponghino figure dell'anime „ del purgatorio di qualsifia materia, il „ che si proibisce anche in tutte l'espo- „ sizioni, ed in quelle che talvolta si „ fanno per suffragio di quell'anime „. Eppure trattenendomi alcuni giorni nella Città di Saliceto, non ostante la nota vigilanza di quei sagri Ministri del Santuario, io con miei occhi vidi in una di quelle Chiese, una statuetta del Santo di cui ricorrea la festa, esposta

 sul

(a) In istructione edita die 20. Januarii 1705. §. 2.

ſul tabernacolo, mentre in cima d' un' architettata macchina, eſpoſta era la ſagra Sfera col SS. Sagramento! E tuo fratello iſteſſo nel paſſato Ottobre era pur meco nella Chieſolina di S. ... quando in aprirſi la cuſtodia per eſtrarſi all' eſpoſizione il Venerabile, vedemmo (oh indecenza orroroſa)! che in fondo della cuſtodia medeſima era attaccata l'immagine in carta del Santo venerato in quell' altare! Con sì fatti perniciosiſſimi errori che ſi laſciaſſer correre, quanti argomenti non ſi preſterebbero agli Ereſiarchi? E che più, direbbon eſſi, ſe oſſervaſſero l' altro ſcandaloſo coſtume de' convicini tuoi Solentini, che fan comune la Chieſa col letamajo? La Croce ſanta che nella Chieſa ſi venera, vedeſi colà da terra alzarſi dipinta al muro in certi luridi ſiti, per guardarli da fetide immondezze! Obbrobrioſa coſtumanza, che in tutt' i Cattolici ben regolati paeſi vien rigidamente bandita; ed eſpreſſamente vien condannata dalla ſagra Congregazione de' riti, col decreto del 22. Maggio 1596.

Ma ſenza avvedermene ho queſta lettera di molto eſteſa: mi correggerò nell' altre = Sono ec.

LET-

LETTERA V.

RIſpondo all' obbiezione che fai alla propoſizione eſpreſſa nell' ultima mia lettera : *A Dio ſolo convien l' adorazione : a Maria Vergine , e a' Santi la venerazione .*

Mi adduci in contrario l'autorità del Ferrari, che nella ſua Biblioteca , verbo , *Veneratio Sanctorum num.* 34. *ad* 40., non fa diſtinzione de' vocaboli *adorazione* e *venerazione* ; e attribuiſce ugualmente l'adorazione a Dio, a Maria Vergine ed a' Santi . Io riſpetto il Ferrari , il cui detto non intendo porre in eſame al confronto di altre autorità : baſtando a determinarti la ſola deciſione dell'ultimo Ecumenico Concilio : quell' iſteſſo , di cui egli in fine dell'indicato *num.* 40., ne cita la ſeſſione 25. in decreto *De invocatione Sanctorum &c.* Ecco l'identico teſto del Tridentino : *Diligenter inſtruant , docentes eos , Sanctos una cum Chriſto regnantes , orationes ſuas pro hominibus Deo offerre ; bonum atque utile eſſe ſuppliciter eos invocare , & ob beneficia impetranda a Deo per Filium ejus Jeſum Chriſtum Dominum noſtrum , qui ſolus noſter*

ſter Redemptor, & Salvator eſt, ad eorum orationes, opem auxiliumque confugere..... eiſque debitum honorem & venerationem *impertiendam, non quod credatur ineſſe aliqua in eis divinitas vel virtus propter quam ſunt colendæ, vel quod ab eis ſit aliquid petendum, vel quod fiduciam in imaginibus ſit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quæ in Idolis ſpem ſuam collocabant, ſed quoniam honos qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quæ illæ repræſentant; ita ut per imagines quas oſculamur, & coram quibus caput aperimus, & procumbimus, Chriſtum ADOREMUS: & Sanctos, quorum illæ ſimilitudinem gerunt VENEREMUR.*

Biſogna adunque badar bene, che l'adorazione può in ſe contenere la venerazione; ma dove conviene ſolamente la venerazione, non può convenire l'adorazione. Queſti ſon punti eſſenziali della noſtra Ortodoſſa Religione, da riguardarſi con tutta geloſia. Perciò ſi ſono dalla ſanta Madre Cattolica Chieſa diſtinti i culti di latria, d'iperdulia, e di dulia, ad iſcanſare i Fedeli dal pericolo di cadere nella ſuperſtizione, nell'idolatria = Sono ec. LET-

LETTERA VI.

RIſpondo brevemente all'altra obbiezione, che mi proponi intorno a i riti. Dici che la Morale inſegna di non poterſene traſgredire l'oſſervanza in *ſpretum*, *ſub gravi*; ma non cosi quando non v'è il diſprezzo. Adagio con certe Morali che o non s'intendono, o voglionſi accomodare a piacere. Si dà il diſprezzo eſpreſſo, e tacito. Ha luogo l'eſpreſſo, quando ſi fa quello che dalla rubrica vien ordinato, e a diſpetto ſi traſgrediſce; ma quando non s'ignora la determinazione della rubrica, e pure ſi vuol queſta traſgredire, non avrà luogo il diſprezzo tacito? Non ſi cadrà ugualmente in colpa, perchè ſi opera contro gli Eccleſiaſtici ſtabilimenti, che obbligano in coſcienza? Puoi vederlo tra gli altri claſſici Canoniſti in Fagnano (in cap. *quoniam* 13. *de conſtit. n.* 59.); e Navarra (*Conſil.* 1. *n.* 12. *& per totum de conſtit.*). E molto più obbligheranno, ſe sieno riti che riguardano la ſolenne amminiſtrazione de' Sagramenti. Leggi nella ſeſſione ſettima del Concilio Tridentino il decimo terzo Canone: *Si quis dixerit*

receptos & approbatos Eccleſiæ Catholicæ ritus in ſolemni Sacramentorum adminiſtratione adhiberi conſuetos, aut contemni, aut ſine peccato a Miniſtris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcunque Eccleſiarum Paſtorem mutari poſſe: anathema ſit.

Giacchè adunque tu chiedi consiglio da me, che dici avere in istima e credito, qual vecchio Canonista e defaticato Penitenziere; io per non tradir te, e la mia coscienza, conchiudo, che tu devi eseguire ciocchè da i riti a i sacri Ministri del Santuario viene prescritto; altramente sei nella necessità di ritornare all' officio, e alla messa da privato Presbitero; rinunciando all' assunto Canonicato, qualora vi fosse chi frastornar ti volesse dall' adempimento de' tuoi doveri, e che l' Ordinario non ne rimanesse avvisato, per l'emenda del licenzioso abuso.

Sono ec.

LET-

LETTERA VII.

IEri dal nuovo Alunno di queſto Seminario mi fu recata la tua lettera, dove leſſi li motivi, per cui erano incominciati i tuoi contraſti in coteſto Capitolo: coſa da me già preveduta, appena t' intesi fatto Canonico.

Gli Uomini della Natura ſdegnano di eſſere avviſati ſu i lor difetti. Gli Uomini civilizzati lo desiderano, per emendarsi.* In mezzo ad un numero d' Individui insieme uniti, è d'affai difficile il non incontrarsi con quelli della prima razza, e l' urtarvi è un cattivo gioco. Ond' è che prima di entrare nelle Comunità v' abbiſogna una grande provvisione di pazienza, di prudenza, di avvedutezza.

Io ſul primo punto converrei teco, per ſoſtenere che non abbiasi a celebrar la meſſa in quell' altare, al di ſopra di cui trovasi eſpoſto il Venerabile; affin di non alternarsi l' occhio e la mente del popolo, alla cui adorazione si eleva dal Celebrante la venerabil Oſtia conſecrata nel tempo ſteſſo ch' una simile venerabil Oſtia al di ſopra di quell' altare me-

* Vir prudens et morigeratus non murmurabit correptus. Ecclesiastic. cap. 10. v. 28.

desimo dal popolo si adora: Siccome indecente tuttavia sarebbe su di un altare vedersi due Crocifissi o due simili immagini di Maria Vergine, o due immagini d'un medesimo Santo. Sì, questo tuo sentimento è tutto corrispondente all'antico costume di Santa Chiesa. Così nella nostra Cattedrale, e in altre ben istruite Chiese di questa Diocesi, nell'altare dove espor si deve il Venerabile, dopo che nella messa sia seguita la consumazione o in fine, il SS. Sagramento si espone; e non mai durante l'esposizione vi si celebrano altre messe.

Mi adduce in comprova del tuo sentimento le autorità estratte dalla biblioteca del Ferrari su i decreti della sagra Congregazion de' riti al *num.* 480.: *Missam in altari majori ubi est expositum publicè SS. Sacramentum non licet celebrare, præsertim si in Ecclesia adsint alia altaria in quibus celebrari possit. S. R. C. 9. Aug. 1670. in Bononien., neque privata, neque solemnia, nisi ea dumtaxat pro expositione & repositione Venerabilis, ut in Oratione quadraginta horarum n.* 10. Clement. XII., *aliorumque Pontificum jussu ordinata, edita 1. Septembr. 1736., cujus initium*: Essendo state fatte. Si-

Signor sì, ben appoggiato è il tuo sentimento. Ma io resto tuttavia in parità di voti: non fidandomi di condannare il parere del tuo Contraddittore; perchè sembra che la trasgressione dell'antico rito in ciò voglia tollerarsi, per quanto leggesi nel cerimoniale de' Vescovi al capitolo 12. del primo libro: *Non incongruum, sed maxime decens esset ut in altari ubi Sanctissimum Sacramentum situm est, missæ non celebrentur; quod antiquitus observatum esse videmus; aut saltem Celebrans in eo sive solemnes, sive missas planas, reverentias, & genuflexiones prædictas omnino observare debet.* Potrebbe forse questo testo conciliarsi coll'altro sopra esposto; come se riferir si volesse al caso, in cui non vi fossero nella Chiesa altri altari da celebrarvisi messe.

Che se poi il Sacerdote che celebra la messa conventuale, in cui dal coro cantar deesi il credo, prosiegue la messa, senza aspettar che termini quel canto del Coro, contro i decreti della S. C. de' riti (a); se quello che dà la pace non por-

(a) *S. R. C. 17. Dec. 1695. in Januen. & antea 13. Sept. 1630. in Beneventana.*

porge, come ſi deve la guancia ſiniſtra, e quello che la pace riceve, la ſiniſtra guancia ugualmente non porge (*a*); ſe i Laici Confratelli parati di ſacco ſi pongono ad orare innanzi l'eſpoſto Venerabile dentro e non fuori del presbiterio, contra il pontificio divieto (*b*); ſe nelle proceſſioni del Venerabile che ſi fanno dentro la Chieſa, il baldacchino ſi porta da' Laici, e non da' Clerici colle cotte parati di piviali come conviene (*c*); tu ſenza entrare in brighe devi con maniere proprie farlo ſapere a chi ſpetta di ordinare, che ſi oſſervi la norma dal dritto liturgico preſcritta: qualora non puoi amichevolmente ottenere, che i diſordini ſi rimovano.

Un Antiquario mio Amico Canonico di

(a) Appropinquet finiſtram genam ſuam finiſtræ Celebrantis. *Cær. Epiſ. l.* 2. *c.* 25., *&* 33.

(b) Iſtruzioni, ed ordini di Clemente XII. §. ſettimo.

(c) *S. R. C.* 30. *Aug.* 1602. *in Melphiten.*

Sacerdotes... haſtas deferant per totam Eccleſiam, & in porta Eccleſiæ illas relinquant in manibus Laicorum, ut dictum eſt: *Cær. Ep. lib.* 2. *c.* 23., 25., *&* 33.

di queſto Collegio, avea nell'anello una corniola, ov'era inciſo un Bacco nudo, ſoſtenuto da due Satiri; e non ſe la toglieva dal dito neppure nel dir la meſſa. Un giorno lo pregai a procurarmi una corniola, o un cameo antico, per farmelo ſituare in anello. Mi promiſe che andando fra un meſe a Roma, me lo avrebbe di là recato. Prima ch'ei partiſſe, gli diſſi un giorno, finito il Coro, ch'io mi ritrattava dalla commiſſione; perchè rivolgendo a un biſogno, la Biblioteca del Ferrari, m'avvenni in un decreto della ſagra Congregazione de' riti che proibiva a' Canonici il tenere in dito nel dir la meſſa, qualunque anello con gemma o con effigie. E chi; Amico, mi aſſicura, ſoggiunſi, ch'io rammenti tal divieto, per togliermi dal dito l'anello ogni volta ch'ho a dir la meſſa? Poſſibile? Egli riſpoſe. Il decreto replicai è del 4. Apoſto 1663. (*in una Dalmatiar.*) e ne ho a memoria le parole: *Canonici quando miſſam celebrant uti poſſunt anulo aureo, ſed ſine gemma, & ſine aliqua effigie.* Se ne uſcì egli dal Coro, penſieroſo; e la ſera di quel medeſimo giorno venne a ritrovarmi, e mi diſ-

diſſe: ti ringrazio dell'avermi procurato un doppio vantaggio: mi hai tolto da uno ſcrupolo, e mi hai ſatto guadagnare ſette zecchini. Ho venduto al Caſtellano il mio anello per dieci zecchini, e l'avea comprato non più che tre. Ecco come ottenni con tale ſtrattagemma, l'intento. La buona maniera ſovente può far tutto.

Aggiugni nella tua lettera che non potevi ſoffrire il veder nel Coro, che taluno in vece di ſedere nel ſuo ſtallo, ſcendeva con andare in mezzo a ſeder intorno al fuoco; che taluno parlava; talun ridea; taluno avendo in mano il libro, tutt'altro leggea, fuorchè quello che nel pieno Coro ſi recitava o ſi cantava. Tu dovevi adunque per ciò brigare? Apparteneva a te di fare il Cerimoniere, il Correttore? Si ſa, che tali rituali apparenze appartengono al culto eſterno, cotanto neceſſario alla noſtra ſagroſanta Religione; ma per l'oſſervanza ne rimane incaricato il Primicerio, il particolar Maeſtro del Coro: *Curare, ut intra Chorum nulla fiant colloquia, nec ſint qui riſu, aliove incompoſito, ſeu minus modeſto actu rem divinam turbent;*

non

non qui cum cæterorum ſcandalo dormiant; literas, aut alias ſcripturas legant, ſed nec libros, aut ipſum breviarium, aut diurnum in manibus habeant, ut ex illis privatim horas, aut orationes recitent, ſed illas alta voce una cum Choro dicant, aut cantent, & ad id librum habere permittantur. Ne quis geſtum aliquem ab aliis differentem demonſtret, ut cum alii ſtant, quis ſedeat vel genuflectat vel contra; ſed detur opera ut omnes uniformi ritu attentè, devotè & reverenter divinis myſteriis, atque officiis aſſiſtere; eaque toto cordis affectu admirari, & contemplari videantur, ac ſilentium diligenter ſervetur. Cær. Ep. l. 1. c. 5.

E qualora il Regolator del coro non è inteſo; deve per obbligo di coſcienza farne rapporto al Veſcovo Dioceſano incaricato a togliere gli abuſi introdotti contro i ſtabilimenti del Cerimoniale, del rituale e delle rubriche (*a*).

Con-

(a) *S. R. C.* 11. *Jun.* 1605. *in una Hiſpaniarum*: Antiſtes Eccleſiarum abuſus omnes qui in Eccleſiis aut ſæcularibus, aut regularibus contra præſcriptum Cœrimonialis Epiſcoporum & Ri-

Conchiudo: non convien brigare. Ripeto: pazienza, prudenza, avvedutezza. Esamina *quid valeant humeri, quid ferre recusent*. Se non sei da tanto, rinuncia. Addio.

LET-

& Ritualis Romani, vel rubricas missalis & breviarii irrepserint, debet omnino removere... Nec ulla suspensio aut appellatio admittitur. *Innocentius XIII. constitut. que incipit*: Apostolici Ministri. 13. *Maji* 1723., *& Benedictus XIII. in alia incipiente*; In supremo 23. *Sept.* 1714.

LETTERA VIII.

DOveva io riſpondere a' rimanenti dubbj propoſti nella tua lettera; ma ora mi muove a ſcriverti la notizia datami da Monſignor Vicario, di aver tra le altre pagelle di confeſſione coſtà dirette, anneſſa pur quella per te. Sì, che me l'aſpettava, che ad onta delle mie prevenzioni, avreſti dato l'altro paſſo più pericoloſo. Oibò: s'era io l'Ordinario, non avrei certamente un Giovane come te, benchè iſtruito, morigerato, di lodevol coſtume, nò non avrei creato Confeſſore.

In quel tremendo Tribunale, dove amminiſtrato viene il Sagramento della Penitenza, io non ardii di ſedere, ſe non dopo quarant'anni di vita; e dopo che conſumato erami negli ſtudj del Dritto Canonico e Civile, del Dritto del Regno, e de' Dritti di Natura, e delle Genti, e ſull'altre nozioni neceſſarie a poter ſul momento, ſenza tema di fallo e di rimorſo decidere del delitto, e del perdono.

E quai diſordini non ſon ſeguiti da conſimili inconſiderate elezioni? Le no-

ſtre

ſtre orecchie ne ſono i taciti irrefragabili teſtimonj. Vaglia per tanti eſempj, quel che ſeguì nella Provincia di . . . Morto era il Dioceſano Prelato, il Vicario Capitolare, quanto ſemplice, altrettanto di buon cuore, diſpensò pagelle di confeſſione ad alcuni giovani Sacerdoti. Che ne avvenne? Il loro eſercizio tutt'altro produſſe che profitto. Giacchè non uſando eſſi tutta quella prudenza, e cautela, che eſige il delicato officio di Confeſſore ſpecialmente qualor queſto ſi eſerciti con ſoggetti di diverſo ſeſſo, e di freſca età, ne nacquero degli ſcandali, e delle mormorazioni. Ma per buona ſorte durò poco l'interregno. Giunſero zelanti clamori al novello accorto Veſcovo, e furon lor tolte le pagelle, colla ſoſtituzione di altri dotti attempati Soggetti.

So bene che in una certa Città fu dato a un Conſervatorio di donne un giovane Confeſſore, a cui s'offrivano da quelle penitenti, delicate bevande, dolci, fiori, ed altri doni, ch'egli tuttavia rigettava; e in tuono ſerio faceva lor ſentire di non convenire a un reo, con ſiffatti complimenti cattivarſi l'animo

mo del Giudice, cui non era lecito di ricevere neppure una preſa di tabacco. Quelle ne rimaſero diſguſtate; ed egli le abbandonò: ridando all' Ordinario la pagella, col manifeſtargli della ſua rinuncia il motivo. Sì, a tanto valſe l'angelico Spirito di quel giovine Confeſſore; ma ſon d'aſſai rari ſomiglievoli eſempj.

Alle corte. Tu ſai che non ſon io un rigoriſta. Adunque da vero Amico ti conſiglio a mandare in dietro la pagella. Quando lunga età temprato avrà il fuoco giovanile: quando ti ſentirai verſato nelle cennate neceſſarie nozioni, allora sì, potrai col divino ajuto entrare in tal giudicato. Altramente, ſappilo chiaro, ſarò io ſteſſo quello che ti farà togliere dal poſto. Tanto importa la vera Amicizia.

Finiſco abbracciandoti.

IL FINE.

VA1
1512875

Attenta revisione, & approbatione Ad. R. Revisoris, imprimatur, servata forma Regalium Ordinum &c. Aquilæ die 18. *Junii*, 1805.

E. Archid. MARCHETTI Vic. Gen.

Die prima mensis Julii 1805. *Aquilæ.*
Attenta approbatione magnifici Revisoris imprimatur.

MAZA.